

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3207 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO VALNURE SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC), VIA ORMELLINA N. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3291 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO VALNURE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC), VIA ORMELLINA N. 4.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza datata 18.12.2015 della Ditta **SALUMIFICIO VALNURE S.R.L.** trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente al funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Ponte dell'Olio) con nota 28.12.2015 n. 2677/2015 - messaggio PEC del 15/02/2016 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/1278), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ormellina n° 4;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure con nota 30/03/2016, prot. n° 1779 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3063);
- la documentazione integrativa, riguardante lo scarico, trasmessa dal Comune di Ponte dell'Olio con nota n. 5225 del 22.7.2016 (prot. Arpaee n. 7891 del 25.7.2016);

**RISCONTRATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rispetto alla quale viene dichiarato che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione autorizzata in precedenza;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per dichiarare, in merito alla valutazione di impatto acustico, che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione autorizzata;

**PRESO ATTO** che:

- lo stabilimento era già stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. a) del DPR 203/88 con D.D. n. 132 del 20.1.2003 rilasciata alla ditta SALUMIFICIO VALNURE SNC e volturata in capo alla ditta SALUMIFICIO VALNURE SRL con D.D. n. 1027 del 27.5.2008. Nell'istanza autorizzata con il succitato atto veniva indicata una produzione giornaliera di 2000 kg;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività di "produzione salumi" vengono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento con un impianto di depurazione biologico;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Ponte dell'Olio con atto del 28/09/2013, n° 196/12;

**ACQUISITI** i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza del 13/04/2016, prot. n° 2016/0021968 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3564), con il quale si evidenziava, la presenza di torri evaporative, la necessità che la Ditta ottemperi quanto previsto dalla D.G.R. 1115/2008 "Linee guida re-

gionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi”;

- relazione tecnica istruttoria favorevole al rilascio dell'AUA con limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, redatta dal Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza con nota 13/04/2016, prot. n° PGPC/2016/3555;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, dal Comune di Ponte dell'Olio, con nota del 18/07/2016, prot. n° 5089 (acquisita agli atti il 19/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7659);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dal Comune di Ponte dell'Olio, con nota del 21/07/2016, prot. n° 5193 (acquisita agli atti il 22/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7861);

**DATO ATTO** che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Pontedell'Olio, interpellato in proposito con nota 4/4/2016 prot.n. 3209, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *“ Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *“ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *“ Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonchè il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DGR n. 75 del 13 luglio 2016;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO VALNURE S.R.L.** (C. FISC. 01507200333) per l'attività di *“produzione salumi”* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Via Ormellina n° 4 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE E1 – GENERATORE DI CALORE PRODUZIONE ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO**

Portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

**EMISSIONE S3 ESTRATTORE ELICOIDALE LOCALE STAGIONATURA**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE S4 ESTRATTORE ELICOIDALE LOCALE STAGIONATURA**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE S5 ESTRATTORE ELICOIDALE LOCALE STAGIONATURA**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE S6 ESTRATTORE ELICOIDALE LOCALE STAGIONATURA**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE S7 ESTRATTORE CENTR. LOCALE COMPRESSORI**

Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Altezza minima	7,5	m

**EMISSIONE S1 TORRE EVAPORATIVA**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8,5	m

**EMISSIONE S2 TORRE EVAPORATIVA**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8,5	m

**EMISSIONE s8 estrattore centr. locale stagionatura**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6	m

**EMISSIONE S9 CONDENSATORE AD ARIA PER IMPIANTO CHILLER**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8,5	m

**EMISSIONE S10 CONDENSATORE AD ARIA CONDIZIONAMENTO LOCALE LAVORAZIONE**

Durata massima giornaliera	10	h/g
Altezza minima	1	m

**EMISSIONE S11 CONDENSATORE AD ARIA CONDIZIONAMENTO LOCALE LAVORAZIONE**

Durata massima giornaliera	10	h/g
Altezza minima	5	m

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione indicati per E1, il gestore può non effettuare controlli a tale emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti me-

todi di prelievo ed analisi:

- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
- UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

e) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;

f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione le parametro "Cloruri" per cui è previsto un limite ≤ 2000 mg/l;

4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:

a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione, prevedendo, con opportuna periodicità, la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Ponte dell'Olio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ponte dell'Olio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- stante la presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Montana Alta Val Nure (SUAP anche per il Comune di Pontedell'Olio) sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Ponte dell'Olio con atto del 28/09/2013, n° 196/12;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**